

N° PAP-05627-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 19/12/2024 al 03/01/2025

L'incaricato della pubblicazione
LUCIA BOCHICCHIO



CITTA' DI POTENZA

Ordinanza Sindacale N°: 160/2024

Sindaco: avv. VINCENZO TELESCA

**OGGETTO: CAPODANNO 2024: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI
BEVANDE SUPERALCOLICHE E DI VENDITA PER ASPORTO DI ALIMENTI E
BEVANDE IN VETRO. DIVIETO DI DETENZIONE SPRAY URTICANTI**



CITTÀ DI POTENZA

N. 160/2024 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

CAPODANNO 2024: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE SUPERALCOLICHE E DI VENDITA PER ASPORTO DI ALIMENTI E BEVANDE IN VETRO. DIVIETO DI DETENZIONE ED UTILIZZO SPRAY URTICANTI

IL SINDACO

PREMESSO

che, il 31 dicembre p.v., è prevista la tenuta, in occasione dei festeggiamenti per Capodanno, del tradizionale concerto di fine anno, in piazza Mario Pagano di questa città, con l'esibizione di artisti di richiamo;

CONSIDERATO

che il grande afflusso di visitatori e di cittadini, previsto in Centro Storico, potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell'ordine e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO

che la pericolosità dei comportamenti di cui sopra, risulta essere sempre amplificata dall'eccessivo consumo di bevande superalcoliche e dall'uso improprio di contenitori di vetro e di lattine, trasformabili in armi da taglio;

RITENUTO

opportuno, al fine salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei cittadini e dei visitatori e la stessa riuscita dei festeggiamenti disporre il divieto, nel Centro Storico cittadino, come definito nel dispositivo del presente provvedimento, di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche (sup. a 21 gradi) e di vendita per asporto di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, dalle ore 19,00 del 31 dicembre 2024 alle ore 4,00 dell'1 gennaio 2025;

RITENUTO

opportuno disporre il divieto di cui sopra per gli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area pubblica o privata, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, per i titolari di negozi di distributori automatici e di distributori automatici in altre aree, nonché per gli operatori, anche non professionali, che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea in città ;

RITENUTO

opportuno, altresì, disporre, per lo stesso periodo sopra indicato, nelle aree ugualmente sopra indicate, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande superalcoliche e bevande e alimenti in contenitori di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO

che, in occasione di manifestazioni con significativa affluenza di pubblico soggetti malintenzionati potrebbero far uso dei cosiddetti "Spray al peperoncino", per suscitare panico, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ;

RITENUTO

opportuno, pertanto, vietare, nel Centro Storico, dalle ore 19,00 del 31 dicembre 2024 alle ore 4,00 dell'1 gennaio successivo, l'utilizzo di spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di altre sostanze che producano i medesimi effetti;

RICHIAMATO

l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il comma 4 che dispone che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente*

comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

VISTI:

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa

1. nell'area del Centro Storico cittadino all'interno e lungo il perimetro circoscritto dalle seguenti vie: corso XVIII Agosto dall'intersezione con via Del Popolo, via e piazza Beato Bonaventura, via Vescovado dall'intersezione con via Scafarelli, discesa San Gerardo dall'intersezione con via Carlo Bo, via due Torri, via XX Settembre, via Plebiscito, via Cairoli, via Alianelli, via IV Novembre, via Portasalza dall'intersezione con via Mazzini-via /larghetto Pisacane, via Del Popolo, dalle ore 19,00 del 31 dicembre 2024 alle ore 4,00 dell'1 gennaio 2025;
 - il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche (con gradazione superiore ai 21 gradi);
 - il divieto di vendita - o cessione ad altro titolo - per asporto, di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;
2. i divieti di cui sopra sono diretti agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica o privata, ai titolari di negozi di distributori automatici e/o di distributori automatici in altre aree, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori, anche non professionali, delle somministrazioni temporanee che esercitano l'attività di vendita e somministrazione nelle aree sopra indicate;
3. i divieti di cui sopra non si applicano per l'effettuazione del servizio a domicilio del cliente;
4. agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica o privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, ai titolari di negozi di distributori automatici e/o di distributori automatici in altre aree, che esercitano l'attività di vendita e somministrazione nelle aree sopra indicate, dalle ore 19,00 del 31 dicembre 2024 alle ore 4,00 dell'1 gennaio 2025, è fatto obbligo di vendere o cedere per asporto a qualsiasi titolo, alimenti e bevande in contenitori monouso, in cartone o plastica e di predisporre idonei raccoglitori di rifiuti, adeguati alle necessità, per numero e per capienza, affinché i medesimi rifiuti non vengano dispersi nell'ambiente;
5. nel territorio del Centro Storico cittadino come definito al punto 1, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande superalcoliche e alimenti e bevande in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica dalle ore 19,00 del 31 dicembre 2024 alle ore 4,00 dell'1 gennaio 2025,
6. è consentito, sino alle ore 21,00 del 31 dicembre 2024, di portare al seguito bevande superalcoliche e bevande e alimenti in vetro solo per l'approvvigionamento familiare e il consumo presso il domicilio;
7. è fortemente raccomandato, agli esercenti e all'utenza, il rispetto delle norme penali che dispongono il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori, alle persone affette da disabilità mentale e alle persone che si trovano in manifesto stato di ubriachezza, con l'avviso che sarà sanzionata qualsiasi violazione;

8. nell'area del Centro Storico, come definita al precedente punto 1, dalle ore 19, 00 del 31 dicembre 2024 alle ore 4,00 dell'1 gennaio 2025, il divieto di detenzione ed utilizzo di spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di altre sostanze che producano i medesimi effetti;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D I S P O N E

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Basilicata" Potenza "e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (*D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971*);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, 19 dicembre 2024
mtl

IL SINDACO
AVV. VINCENZO TELESCA